DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1963

relativa al prolungamento della validità della decisione adottata il 31 ottobre 1962 in seguito al ricorso da parte della Repubblica federale di Germania all'articolo 115, primo capoverso, del Trattato volto ad escludere dal trattamento comunitario i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacchi originari dei paesi terzi e introdotti in libera pratica negli altri Stati membri

(Il testo tedesco è il solo facente fede)

(63/424/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare gli articoli 155 e 115, primo comma,

Vista la sua decisione in data 31 ottobre 1962 [1], con la quale la Repubblica federale di Germania è autorizzata, in seguito al ricorso all'articolo 115, primo comma, del Trattato, a riscuotere un dazio doganale supplementare all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati e di cascami di tabacchi della voce n. ex 24.01 della tariffa doganale comune originari dei paesi terzi diversi dalla Grecia, introdotti in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destinazione della Repubblica federale di Germania,

Vista la domanda che la Repubblica federale di Germania ha presentato alla Commissione con lettera della Rappresentanza permanente tedesca presso la C.E.E. e la C.E.E.A. in data 18 maggio 1963 alle scopo di ottenere la proroga della validità della decisione summenzionata,

Considerando che il termine della validità della suddetta decisione è il 1º luglio 1963;

Considerando che continuano a sussistere le condizioni che hanno giustificato l'adozione della decisione summenzionata;

Considerando che non è stato possibile attuare metodi di cooperazione tra gli Stati membri e che in tali condizioni la Repubblica federale di Germania deve essere autorizzata a prorogare l'applicazione delle misure di protezione necessarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La validità della decisione del 31 ottobre 1962 della Commissione, con la quale la Repubblica federale di Germania è stata autorizzata a riscuotere un dazio doganale supplementare all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati e di cascami di tabacchi della voce n. ex 24.01 della tariffa doganale comune originari dei paesi terzi diversi dalla Grecia, introdotti in libera pratica negli altri Stati membri e riesportati a destinazione della Repubblica federale di Germania, è prorogata fino alla data dell'entrata in vigore di un'eventuale organizzazione di mercato nel settore del tabacco e al più tardi fino alla data del prossimo ravvicinamento verso la tariffa doganale comune dei dazi doganali degli Stati membri per i prodotti suindicati.

Articolo 2

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1963.

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN

---

[1] *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 119 del 16 novembre 1962, pag. 2698/62.